

## DETERMINA N. 30/2021

---

### DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE E AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2021

il Segretario generale

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito, legge 481/95) recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- l'art. 37, comma 6, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., in materia di contributo di funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito indicata anche come “l'Autorità”);
- la delibera n. 61/2017 del 23 maggio 2016 che ha approvato il nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità e successive modifiche ed integrazioni;
- la riformulazione normativa apportata al citato comma 6 dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 dall'articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in sede di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
- la delibera n. 225/2020 del 22 dicembre 2020 che ha determinato, tra l'altro, le aliquote del contributo per il funzionamento dell'Autorità dovuto per l'anno 2021;
- il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della citata delibera n. 225/2020, acquisito al protocollo dell'Autorità il 2 febbraio 2021 con il n. 1493/2021;
- la decisione del Consiglio dell'11 febbraio 2021 che ha disposto la pubblicazione della sopradetta delibera n. 225/2020;
- la delibera n. 20/2021 dell'11 febbraio 2021 in materia di cessazione degli effetti delle clausole sospensive riferite al contributo per il funzionamento dell'Autorità relativo agli anni 2020 e 2021;

Considerato che:

- la delibera n. 225/2020 ha fissato l'aliquota del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2021 nella misura dello 0,6 (zerovirgolasei) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della medesima;
- la delibera n. 225/2020 è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità in data 11 febbraio 2021;
- la delibera n. 20/2021 è stata parimenti pubblicata nel sito istituzionale dell'Autorità in data 11 febbraio 2021;
- entrambe le citate delibere n. 225/2020 e n. 20/2021 sono state pubblicate anche in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 49 del 27 febbraio 2021 in linea con quanto preannunciato nelle stesse;
- la medesima delibera n. 225/2020 ha previsto, al fine di individuare la base dei soggetti tenuti al versamento del contributo, che il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori ad € 1.800,00 (euro milleottocento/00);
- la stessa delibera n. 225/2020 ha confermato, in via generale, le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità e l'opportunità di individuare le imprese soggette al contributo che svolgono le seguenti attività, elencandole nel suo articolo 1, comma 1:

- a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
- b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
- c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
- d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
- e) operazioni e servizi portuali;
- f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
- g) servizio taxi;
- h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
- i) servizi di trasporto di passeggeri via mare e per vie navigabili interne;
- j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;

-alla luce degli articoli 1, comma 2, 3, comma 3 e 4, comma 3 della delibera n. 225/2020 e della caducazione della sospensione ivi contemplata in forza di quanto disposto dall'articolo 2 della delibera n. 20/2021 in recepimento del più recente orientamento del Consiglio di Stato (pronunce emanate a partire dal 4 gennaio 2021) sono tenuti altresì all'obbligo di contribuzione e di versamento per il funzionamento dell'Autorità gli operatori che esercitano le seguenti attività:

- a) servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;
- b) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne;
- c) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci.

-la delibera n. 225/2020 ha individuato, in via presuntiva, quali soggetti esercenti i servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 1, e, in quanto tali, soggetti alla contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2020, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi;

-nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società;

-la stessa delibera n. 225/2020 ha altresì stabilito che non sono tenute alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2020. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1° gennaio 2021, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa;

-la citata delibera n. 225/2020 ha stabilito che, in caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio e che, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l'impresa consorziata escluda i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto;

-in relazione ai soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti), la menzionata delibera n. 225/2020 ha inoltre stabilito che dal totale dei ricavi siano esclusi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorità; (ii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise;

-per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la citata delibera n. 225/2020 ha previsto che:

- a) in forza dell'articolo 2, comma 3 dal totale dei ricavi siano esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella

delibera n. 225/2020; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall'“equivalente incremento della tariffa di competenza” applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (vii) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (viii) le sopravvenienze attive da fondo rischi;

- b) in via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata, alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta;
- c) per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera n. 225/2020, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. 633/1972. In tal modo, le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia;
- d) per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale; b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci imbarcate e/o sbarcate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo della diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale. Restano escluse dall'applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. Come già sopra evidenziato, sono esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attività svolte all'estero;
- con l'articolo 2, comma 5 della delibera n. 225/2020 è stato sancito che, dal totale dei ricavi siano esclusi, per evitare duplicazioni di contribuzione: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi eroganti servizi di trasporto; (ii) nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese

- da altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto;
- con la sopracitata delibera n. 225/2020 il Consiglio ha stabilito che le imprese operanti nel settore dei trasporti individuate sulla base dei criteri ivi definiti devono versare il contributo (calcolato secondo le citate aliquote stabilite con la stessa delibera n. 225/2020) in misura pari a un terzo dell'importo, entro e non oltre il 30 aprile 2021; ai due terzi dell'importo, entro e non oltre il 29 ottobre 2021;
  - nella stessa delibera n. 225/2020 è previsto l'obbligo di dichiarazione in capo al legale rappresentante dei soggetti, individuati dall'articolo 1 del provvedimento, con un fatturato superiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi e fermo restando il potere sanzionatorio dell'Autorità in caso di mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché qualora nella stessa siano riportati dati incompleti o non rispondenti al vero;
  - per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato tale obbligo dichiarativo grava sul rappresentante fiscale o direttamente sul soggetto estero mediante identificazione diretta;
  - in relazione agli operatori contemplati dall'art. 1, comma 2 della delibera n. 225/2020 (servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci), l'obbligo di dichiarazione è pienamente vigente;
  - con la suddetta delibera n. 225/2020 il Consiglio ha dato mandato al Segretario Generale dell'Autorità di adottare, con propria determina, tutti gli atti necessari per dare esecuzione alla medesima delibera, ivi inclusa la definizione delle istruzioni tecniche da fornire agli operatori dei settori dei trasporti per il versamento e la comunicazione del contributo;
  - il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 ha approvato, ai fini dell'esecutività, la succitata delibera n. 225/2020 senza formulare osservazioni;
  - appare opportuno confermare che l'obbligo di dichiarazione in capo al legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta, degli operatori individuati all'articolo 1 della delibera n. 225/2020 riguarda tutti gli operatori recanti un fatturato superiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi che li esentino dalla corresponsione del contributo;

#### **DETERMINA**

1. I soggetti individuati all'articolo 1 della delibera n. 225/2020, per l'anno 2021 sono tenuti al versamento del contributo previsto nella misura pari a un terzo dell'importo entro il 30 aprile 2021 e due terzi dell'importo entro e non oltre il 29 ottobre 2021.
2. Sono individuate quali soggetti esercenti i servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 1 della delibera n. 225/2020, e, in quanto tali, soggette alla contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada che abbiano al 31 dicembre 2020, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi.
3. Ai fini del versamento del contributo, per "fatturato" deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS dell'ultimo bilancio approvato all'11 febbraio 2021, data di pubblicazione della delibera n. 225/2020.
4. Per l'individuazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella delibera n. 225/2020; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii)

i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall' "equivalente incremento della tariffa di competenza" applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (vii) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (viii) le sopravvenienze attive da fondo rischi.

5. In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata all'11 febbraio 2021, data di pubblicazione della delibera n. 225/2020, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
6. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata all'11 febbraio 2021, data di pubblicazione della delibera n. 225/2020, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972. In tal modo, le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia.
7. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale; b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci imbarcate e /o sbarcate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo della diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale. Restano escluse dall'applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. Come già sopra evidenziato, sono esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attività svolte all'estero.
8. In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio.
9. Dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto; (ii) nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto.

10. Per i soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti) dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorità; (ii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.
11. Le imprese aventi fatturato superiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi che le esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all'Autorità, entro il 30 aprile 2021, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall'Autorità all'indirizzo: <https://secure.autorita-trasporti.it/>. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità. Per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato tale dichiarazione deve essere effettuata dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
12. La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. Fermo l'obbligo di dichiarazione sopra indicato, non sono tenute alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2020 e quelle il cui importo contributivo è pari o inferiore ad € 1.800,00 (euro milleottocento/00). Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1° gennaio 2021, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.
14. Rispetto agli operatori contemplati dall'articolo 1, comma 2 della delibera n. 225/2020 (attività dirette all'erogazione di servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci), l'obbligo dichiarativo e di versamento è pienamente vigente.
15. Il versamento deve essere effettuato alternativamente tramite:
  - a) utilizzo del servizio PagoPA disponibile nella sezione "Servizi on-line" al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>. Dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto obbligato al versamento: (i) la ragione sociale/denominazione sociale; (ii) il codice fiscale/partita iva; (iii) l'anno di riferimento del contributo ("2021"); (iv) la rata (acconto, saldo, rata unica); (v) la causale (contributo ART);
  - b) bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Autorità identificato mediante IBAN IT03Y0100501004000000218000. Nella causale del versamento devono essere specificati inderogabilmente i seguenti contenuti minimi riferiti al soggetto obbligato al versamento: (i) la ragione sociale/denominazione sociale; (ii) il codice fiscale; (iii) l'anno di riferimento ("CONTRIBUTO 2021").
16. Se il versamento viene effettuato da parte di una capogruppo per più società del gruppo, i versamenti devono essere effettuati separatamente per le singole società sempre secondo quanto sopra indicato.
17. I soggetti tenuti al versamento del contributo che hanno effettuato il pagamento a mezzo bonifico bancario dovranno, entro i termini convenuti per il relativo pagamento, obbligatoriamente comunicare attraverso il servizio messo a disposizione dall'Autorità all'indirizzo <https://secure.autorita-trasporti.it/> gli estremi, la misura e la data di versamento. La comunicazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto obbligato al versamento con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità.
18. In caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un

autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.

19. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione, anche coattiva, a mezzo Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.
20. In caso di versamento di contributi non dovuti o corrisposti in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, un'istanza motivata di rimborso ovvero di compensazione, corredata da idonea documentazione giustificativa. Quest'ultima comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento dal quale emerga, in dettaglio, l'indebito versamento.
21. Eventuali ulteriori istruzioni sulle modalità per la dichiarazione e il versamento del contributo saranno rese disponibili sul sito internet dell'Autorità, alla pagina <http://www.autorita-trasporti.it>.
22. Il Dott. Vincenzo Accardo, Direttore dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, in qualità di responsabile del procedimento, è incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina.
23. La presente determina è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 04/03/2021

il Segretario generale  
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC  
S.p.A.